



# **COMUNE DI SAN VITO**

## **Città Metropolitana di Cagliari**

### **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI**

### **NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Approvato con Delibera del C.C. n. 15 in data 09/06/2026



# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

---

Redatto su proposta del Sindaco

il Responsabile del Servizio Affari Generali  
Dott.ssa Veronica ANEDDA

il Segretario Comunale  
Dott. Giacomo MAMELI

il Sindaco  
Geom. Marco Antonio SIDDI







# CAPO I

## Disciplina generale

### Art. 1 – Fonti normative

- Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) di veicoli fino a 9 posti compreso il conducente (categoria M1), come definito dalla Legge n. 21 del 15/01/1992. Al servizio di cui al comma 1 si applica la disciplina dettata dalla seguente normativa:
- Legge 15 gennaio 1992 n. 21 – Legge quadro per il trasporto delle persone mediante autoservizi pubblici non di linea -, d'ora in poi L. n. 21/1992;
- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada - e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- L.R. Sardegna 7 dicembre 2005, n. 21, art. 39 – Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna –, d'ora in poi L.R. n. 21/2005;
- Decreto Legge n. 135/2018 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 12/2019 ha modificato la L. n. 21/1992 prevedendo per le Regioni Sicilia e Sardegna la rimessa in ambito regionale e non comunale ai sensi dell'art. 10 bis;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 32/55 del 8 agosto 2019 – Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento;
- Allegato alla Delib. G.R. n. 32/55 del 8.8.2019;
- Decreto Ministeriale n. 203 del 2 luglio 2024 e il Decreto Interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 - istituzione Registro Elettronico NCC e Taxi (RENT) e Foglio di Servizio Elettronico (FDSE);
- Legge 16.12.2024, n. 193 – Legge per il mercato e la concorrenza;
- Circolare prot. U0034247 del 3 dicembre 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- indicazioni sulle modalità di accesso al FDSE nonché sulla sua struttura, la gestione, la consultazione, la trasmissione dei dati e il canale di assistenza per il supporto;
- Circolare Ministero dell'Interno prot. 300/STRAD/1/0000013498.U/2025 del 5 maggio 2025,
- indicazioni operative sull'attuazione dell'art. 25 della legge 193/2024;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 12/30 del 20 marzo 2012;
- Allegato alla Delib. G.R. n. 12/30 del 20.3.2012;
- Decreto RAS N. 9 del 7-11- 2015 - trasferimento iscrizione da un ruolo provinciale dei conducenti ad un altro nell'ambito della stessa Regione;



- L.R. 5 marzo 2008, n. 3 – Legge finanziaria regionale, in materia di semplificazione per l'avvio dell'attività di NCC;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 22/1 dell'11 aprile 2008 - Circolare applicativa dell'art. 1, commi 16 – 32 della L.R. 5.3.2008, n. 3. Sportello unico delle attività produttive (SUAP): Semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi;
- Allegato alla Delib. G.R. n. 22/1 dell'11.4.2008;
- D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 85, riguardante il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali per il noleggio e i servizi da piazza e D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
- D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Legge 4 agosto 2006 n. 248 – in materia di liberalizzazioni delle professioni;
- D.lgs. n. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

## Art. 2 – Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, disciplinato dal presente Regolamento, costituisce un autoservizio pubblico non di linea effettuato con veicoli fino a 9 posti e provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Esso è effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica che avanza presso la sede o la rimessa del vettore ma anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, con corrispettivo direttamente concordato tra le parti, senza limite territoriale e privo di carattere obbligatorio. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.



3. L'inizio e il termine del servizio devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire all'interno dell'intero territorio regionale.
4. In deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma precedente, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa nell'ipotesi in cui il noleggiatore abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio sin dalla partenza dalla rimessa o relative alla effettuazione di ulteriori servizi con partenza o destinazione all'interno dell'intero territorio regionale prenotati in un secondo momento tramite sistemi digitali/informatici, successivamente trascritte nel foglio di servizio.
5. Nello svolgimento del servizio dovranno essere garantiti gli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale n. 203 del 2 luglio 2024 e dal Decreto Interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 inerente l'istituzione Registro Elettronico NCC e Taxi (RENT) e Foglio di Servizio Elettronico (FDSE) e successive direttive e circolari attuative;
6. Ai veicoli adibiti a servizio NCC è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

## CAPO II

# Condizioni di esercizio

### Art. 3 – Titolo per l'esercizio del servizio N.C.C.

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio, previo esperimento di apposito bando di concorso, a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.
2. Le autorizzazioni sono personali, riferite ad un singolo veicolo e cedibili esclusivamente ai sensi degli artt. 17 e 18 del presente regolamento.
3. Le autorizzazioni sono registrate attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione un nuovo numero di esercizio progressivo riferito all'anno di rilascio, specificando che essa sostituisce un'autorizzazione precedente e la motivazione della sostituzione.



## Art. 4 – Cumulo dei titoli

1. Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 21/1992 e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, è ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mentre non è ammesso il cumulo di licenza taxi e autorizzazione NCC, anche se ottenute in Comuni diversi.
2. Ad ogni autorizzazione deve corrispondere un veicolo distinto e la relativa rimessa.

## Art. 5 – Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, il quale può comunque avvalersi, nell'esercizio dell'attività, della collaborazione di familiari secondo quanto previsto dall'art. 230-bis Codice Civile o di dipendenti, sempre se iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della L. n. 21/92 e conseguentemente in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto e disciplinato dal Codice della Strada.
2. I titolari di autorizzazione in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute dopo il rilascio, possono mantenerne la titolarità, facendosi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti. Ai sensi dell'art. 10, c. 2-bis della L. n. 21/1992, il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti o in base ad un contratto di gestione».
3. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della L. n. 21/1992:
  - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L. n. 21/1992.
4. Ferma restando la titolarità in capo alla persona fisica, è consentito conferire l'autorizzazione a organismi collettivi di cui al comma 3 del presente articolo e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.



5. In caso di recesso da tali organismi, la titolarità non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

## **Art. 6 – Ambiti operativi territoriali - Foglio di servizio – Accesso nel territorio comunale**

1. I titolari di autorizzazioni consentono di effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Sardegna, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.  
Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 21/1992 e dei DD.MM. 203/2024 e 226/2024, il titolare è obbligato all'iscrizione al registro RENT e alla tenuta del Foglio di Servizio Elettronico (FDSE). I dati (targa, conducente, orari, itinerario e fruitore) devono essere trasmessi in tempo reale al centro elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prima del movimento del veicolo dalla rimessa."
2. In caso di mancato funzionamento dei sistemi digitali, resta fermo l'obbligo di tenuta del registro cartaceo sostitutivo, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e vidimate dal Comune.

## **Art. 7 – Individuazione del contingente di titolarità**

1. Il numero ed il tipo delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della L. n. 21/1992 e delle disposizioni regionali in materia, è stabilito con delibera del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi:
  - a) numero delle autorizzazioni precedentemente rilasciate;
  - b) entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;
  - c) distanza del Comune dal capoluogo di Provincia, dal capoluogo di Regione e dalla stazione ferroviaria e terminal bus più vicini;
  - d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblici di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: entità e tipologia del servizio offerto, frequenza, orari del servizio, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;
  - e) integrazione modale con i servizi di linea e interoperabilità dei servizi offerti;
  - f) attività produttive, servizi amministrativi, servizi socio-sanitari, scolastici, sportivi, culturali e ricreativi che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
  - g) offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;



2. Il Consiglio Comunale può modificare il numero delle autorizzazioni, sentito il parere delle organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore dell'autonoleggio.
3. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiore a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione delle autovetture autorizzate al servizio di noleggio ai sensi del comma 1.

Il numero di autorizzazioni determinato attualmente è pari a 6 unità come da Deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2004 ed approvazione della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Trasporti, nota prot. 7044 del 11.08.2004;

## CAPO III

# Requisiti e impedimenti per il rilascio delle autorizzazioni

### Art. 8 – Requisiti per il rilascio e il mantenimento del titolo autorizzatorio

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994 i cittadini degli Stati membri devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione per i cittadini italiani, ad eccezione della sola cittadinanza italiana, devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica (art. 51, comma 2, della Costituzione);
  - b) essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6, L. n. 21/1992 ; l'iscrizione è altresì necessaria per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo; Il titolare dell'autorizzazione di NCC ha l'obbligo di mantenere, per tutta la durata dell'attività, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, onorabilità e capacità finanziaria previsti dalla normativa vigente; ai sensi del D.M. 203/2024 ed in conformità con le circolari attuative del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2025; anche l'iscrizione al RENT (Registro



Elettronico Nazionale) è un requisito obbligatorio che deve essere mantenuto per tutta la durata dell'attività.

- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 9;
  - d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing o noleggio a lungo termine) del veicolo da adibire anche al trasporto di persone diversamente abili ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirlo nei termini indicati nel successivo art. 17 nel caso di assegnazione dell'autorizzazione;
  - e) avere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, nell'ambito del territorio regionale, di una rimessa, intesa come uno spazio, anche a cielo aperto, adeguato allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirla in caso di aggiudicazione;
  - f) non avere trasferito ad altri l'autorizzazione di noleggio con conducente nel corso degli ultimi cinque anni, anche nell'ambito di Comuni diversi.
2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì necessario essere iscritti all'Albo delle Imprese artigiane o al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio.
3. Il requisito della disponibilità (proprietà o disponibilità in leasing o noleggio a lungo termine) dell'autovettura, del veicolo a trazione animale o della motocarozzetta, nonché della disponibilità in base a valido titolo giuridico della sede e della rimessa, dovranno essere possedute fin dal momento dell'avvio dell'attività.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

## Art. 9 – Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzatorio:
  - a) essere titolare di licenza per il servizio di taxi;
  - b) aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
  - c) aver riportato condanne definitive per reati contro la persona, il patrimonio e l'ordine pubblico, l'industria e il commercio, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
  - d) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
    - n. 1423 del 27/12/56 (*misure di prevenzione*)



- n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche (*antimafia*)
  - n. 646 del 13/09/82 (*misure di prevenzione a carattere patrimoniale*)
  - n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (*misure urgenti contro la delinquenza mafiosa*)
  - n. 47 del 17/01/94 (*comunicazioni e certificazioni*)
- e) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;
- f) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
- g) non aver trasferito l'autorizzazione di noleggio nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- h) non aver riportato condanne per:
- guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
  - guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
- i) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida;
- l) non essere affetti da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio/idoneità fisica al servizio;
- m) non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività di noleggio autorizzabile o che comunque possa compromettere la regolarità e la sicurezza dello svolgimento del servizio stesso;



## CAPO IV

# Concorso pubblico per il rilascio delle autorizzazioni

### Art. 10 – Contenuto del bando di concorso

1. Le autorizzazioni vengono assegnate a seguito di pubblico concorso per titoli a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e specificati nel bando.
2. Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve prevedere:
  - a) il numero delle autorizzazioni messe a concorso;
  - b) i requisiti richiesti per l'ammissione;
  - c) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, la loro elencazione e il punteggio assegnato per ciascuno;
  - d) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
  - e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - f) elementi che comportano l'esclusione della domanda.
3. Il bando è pubblicato per 30 giorni e reso noto con le forme di pubblicità previste dalla legge e trasmesso alle associazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio.

### Art. 11 – Commissione giudicatrice.

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Responsabile del servizio competente nomina una apposita Commissione.
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione in caso di assenza o impedimento del titolare.
3. Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal Responsabile del servizio competente.
4. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.



## Art. 12 – Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria

1. La Commissione, valuta la regolarità delle domande di autorizzazione, le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite all'art.14 e alla valutazione degli eventuali titoli e criteri preferenziali ed a formulare la graduatoria di merito.
2. Ai fini della graduatoria sono considerati valutabili i seguenti titoli:

<b>1. TITOLI DI STUDIO</b>	
A Laurea vecchio ordinamento e diploma di laurea magistrale	3 pt
B Laurea triennale	2 pt
C Diploma di scuola media superiore	1 pt
<i>In caso di possesso di più titoli, viene valutato il titolo di studio più elevato</i>	

<b>2. TITOLI DI SERVIZIO</b>	
A Avere un età non superiore ai 35 anni ed essere in stato di disoccupazione	1 pt
B Aver svolto il servizio di noleggio con conducente in qualità di titolare, collaboratore familiare, dipendente, socio per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi	0,5 pt

<b>3. ULTERIORI TITOLI</b>	
A Conoscenza di una lingua straniera livello minimo B2 (attestata con apposita certificazione in corso di validità)	2 pt
B Corsi di: primo soccorso / BLS - Basic Life Support (1,5 pt) / BLSD - Basic Life Support and Defibrillation (2 pt) (attestati con apposita certificazione in corso di validità)	Max 2 pt

<b>4. INVESTIMENTI E INNOVAZIONE</b>	
A Disponibilità di strumenti digitali per la prenotazione	1 pt
B Adozione di sistemi di sicurezza aggiuntivi (es. GPS, dashcam)	Max 2 pt



5. VEICOLI	
A Dotazione di supporti e attrezzature per il trasporto disabili	3 pt
B Età media parco macchine compresa tra 0 e 48 mesi	1,5 pt
C Età media parco macchine compresa tra 49 e 72 mesi	1 pt

3. La graduatoria formulata dalla commissione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ha validità 3 anni a decorrere dalla data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.
4. I requisiti ed i titoli di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando, fatta eccezione per i titoli di cui al punto 4 e per il titolo di cui al punto 5, lettera A, per i quali è sufficiente al momento della presentazione della domanda l'assunzione dell'impegno formale a soddisfare il requisito prima dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

### Art. 13 – Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni

1. Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria, si provvede ad assegnare le autorizzazioni, di cui si dà formale comunicazione agli interessati.
2. Questi ultimi, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo eventuale proroga per motivi debitamente certificati, dovranno inoltrare al S.U.A.P.E del Comune di San Vito ovvero dell'Unione dei Comuni del Sarrabus la pratica di avvio dell'attività di noleggio con conducente.
3. A seguito della regolare presentazione della pratica di cui al comma precedente, l'ufficio competente abbinerà il titolo autorizzatorio rilasciato dal Suape a un numero interno progressivo.
4. In caso di rilascio del titolo autorizzatorio a seguito di trasferimento o revoca o decadenza si provvede ad attribuire un nuovo numero progressivo interno, annotando sia il riferimento precedente e le motivazioni del rilascio.
5. Qualora gli interessati non ottemperino entro i termini previsti, decade il diritto all'assegnazione del titolo autorizzatorio. Il diritto passa, conseguentemente, al successivo concorrente sulla base della graduatoria approvata.

### Art. 14 – Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni del servizio di noleggio sono acquisite senza limitazione di scadenza.



2. In qualsiasi momento le titolarità possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità del servizio di noleggio.

## Art. 15 – Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o della autorizzazione, o di acquisizione in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal rilascio o dalla voltura del titolo.

2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un massimo di altri trenta giorni solo in presenza di certificazione medica attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio, o qualora l'assegnatario o il subentrante dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

## Art. 16- Pubblicità

Il Comune pubblicherà in apposita sezione del proprio sito web l'elenco dei noleggiatori, i rispettivi recapiti telefonici e i luoghi adibiti allo stazionamento dei veicoli, nonché le modalità con cui gli utenti possono segnalare eventuali disservizi nell'effettuazione del servizio.

# CAPO V

## Modalità di trasferimento del titolo autorizzatorio

### Art. 17 – Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione è parte della dotazione d'azienda e il suo trasferimento è disposto dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata. Il subentrante deve risultare in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, con particolare riferimento all'articolo 8 e non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 9, e deve avviare un'apposita procedura



tramite il portale SUAPE. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione deve essere inoltre formalizzato con le modalità previste per il trasferimento di ramo d'azienda.

2. Il trasferimento è ammesso qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria titolarità e si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data dell'accertamento dell'impedimento, a pena di decadenza.

4. Ad eccezione del trasferimento di titolarità per causa di inabilità o inidoneità al servizio, in tutti gli altri casi il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata.

5. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può rientrare in possesso della titolarità trasferita né diventare titolare di altra autorizzazione, anche se rilasciata da un altro Comune in seguito a un concorso pubblico o ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio il trasferente deve dimostrare al Comune di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo stesso. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione alle autorità competenti.

7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art.8, all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.9 e alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche indicate al successivo art. 25 del presente Regolamento.

8. In tutti i casi, il subentrante deve essere iscritto al Ruolo dei Conducenti alla data del trasferimento del titolo autorizzatorio, pena la nullità dell'atto.

## **Art. 18 – Trasferibilità “mortis causa”**

1. In caso di morte del titolare, gli eredi devono comunicare, al competente ufficio comunale, il decesso del titolare entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.



Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

- l'eventuale volontà di uno degli eredi, appartenenti al nucleo familiare del titolare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività, la cui sottoscrizione deve essere resa in forma autentica;
  - la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione, designando, entro il termine di due anni dalla data del decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del deceduto, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
  - la volontà degli eredi minori, espressa dal Giudice Tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del dodicesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale;
  - la dichiarazione di rinuncia al trasferimento del titolo.
2. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono far pervenire al competente ufficio comunale, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine il subentrante deve richiedere l'avvio dell'apposito procedimento tramite il portale SUAPE.
3. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
4. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

## Art. 19 – Collaboratore familiare

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, L. n. 21/92, qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.



2. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate all'ufficio comunale competente entro 15 giorni, allegando la seguente documentazione:
  - a) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
  - b) copia della patente e del certificato di abilitazione professionale del collaboratore;
  - c) autocertificazione del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti di cui all'art.8 ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
3. L'Ufficio comunale competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione del nominativo del collaboratore familiare sull'autorizzazione.
4. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione.

## Art. 20 – Sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, verificatesi successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono conservare la titolarità dell'autorizzazione, facendosi sostituire alla guida, per l'intero periodo di durata della malattia, invalidità o sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.
2. Il rapporto lavorativo con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti ovvero in base ad un contratto di gestione.

## CAPO VI

# Obblighi, diritti e divieti per i conducenti

---

## Art. 21 – Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
  - a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;



- b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
  - c) tenere nel veicolo il titolo autorizzatorio di N.C.C. e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
  - d) presentare il veicolo all'Ufficio di Polizia Locale quando richiesto per eventuali verifiche;
  - e) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e confacente al pubblico servizio prestato;
  - f) consegnare all'Ufficio di Polizia Locale, entro 3 giorni dal ritrovamento e salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
  - g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
  - h) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
  - i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
  - k) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse e di pubblica sicurezza;
  - l) comunicare all'ufficio comunale competente sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della sede e/o della rimessa, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta variazione;
  - m) comunicare all'ufficio comunale competente, entro 10 giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente, ritiro della carta di circolazione, fermo del veicolo;
  - n) comunicare all' ufficio comunale competente i casi di incidente stradale avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio e che impediscono l'esercizio dell'attività;
  - o) richiedere avvio del procedimento SUAPE nel caso di sostituzione del veicolo, per consentire l'aggiornamento del titolo autorizzatorio;
2. L'esercente il servizio di noleggio con conducente ha inoltre l'obbligo:
- a) di rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
  - b) di riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;



- c) di non aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada;
- d) di compilare un foglio di servizio elettronico, di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del presente Regolamento, la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio (rientro in rimessa), contenente i dati delle prenotazioni relative all'effettuazione di ulteriori servizi e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.;
- e) di esporre il QR code identificativo RENT – (circolare Min. Interno maggio 2025 - art. 85 e 86 del Codice della strada aggiornato nel 2025)

## Art. 22 – Diritti dei conducenti

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio di noleggio con conducente, hanno i seguenti diritti:

- a) chiedere all'utente un anticipo qualora il servizio da effettuarsi possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
- b) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- c) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
- d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o non percorribili;
- e) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo;
- f) esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero.

## Art. 23 – Divieti per i conducenti

1. È fatto divieto ai conducenti degli autoveicoli del servizio di noleggio con conducente di:

- a) fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) usare verso gli utenti modi scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
- e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;



- f) applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
- h) trasportare i propri animali;
- i) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
- j) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
- k) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- l) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;

## Art. 24 – Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune di San Vito.

# CAPO VII

## Caratteristiche e strumentazioni dei veicoli

### Art. 25 – Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
  - a) avere tutta la strumentazione e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
  - c) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente e una sedia a rotelle ripiegata;
  - d) essere collaudati per non più di 8 posti per passeggeri;



- e) essere muniti di motore omologato ai sensi di legge (specifiche motorizzazioni a basso impatto potranno essere prescritte in sede di Bando pubblico per il rilascio di nuove autorizzazioni); le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente dovranno uniformarsi alle disposizioni inerenti le emissioni in atmosfera;
  - f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, comprese quelle in materia di accessibilità di soggetti portatori di handicap.
2. Oltre alle caratteristiche di cui al comma precedente, i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e il numero dell'autorizzazione.

## Art. 26 – Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare dell'autorizzazione può procedere alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate al precedente art. 25, dandone richiedendo l'avvio di apposito procedimento tramite il SUAPE, tramite cui si ottiene l'aggiornamento del titolo autorizzatorio.

## Art. 27 – Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti, secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Locale al fine di accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dal precedente articolo 25.
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed all'orario indicato.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà essere reso idoneo nel termine indicato.

## Art. 28 – Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo immediato, il



conduttore deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione programmata.

2. Al fine di garantire la tutela del passeggero, in caso di sopravvenuti motivi di caso fortuito o forza maggiore che impediscono l'erogazione del servizio, regolarmente prenotato, con l'autovettura cui sia stato associato (ad esempio, per blocco stradale, incidente o altro), il medesimo servizio può essere erogato da diversa autovettura, già partita dall'autorimessa per lo svolgimento di altri servizi. In tal caso, nel foglio di servizio cartaceo o elettronico dovrà essere annotata la variazione e le cause.

## **Art. 29 – Trasporto delle persone portatrici di handicap**

1. Ai sensi dell'art.14 comma 1 della L. 21/92, il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone alle autovetture.

2. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.

3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

## **Art. 30 – Tariffe**

1. Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 20 aprile 1993.

2. I conducenti devono attrezzarsi per accettare anche il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative al contante.

3. Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili ed i cani per i non vedenti sono gratuiti.



## CAPO VIII

# Vigilanza e sanzioni

### Art. 31 – Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art.12 del Codice della Strada.

### Art. 32 – Sospensione, revoca e decadenza del titolo autorizzatorio

1. Il Responsabile del servizio comunale competente procede alla sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. n. 21/1992, nei casi e con le modalità di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo.

2. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del servizio comunale competente, per un periodo non superiore a 6 mesi, qualora il titolare:

- a) contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione;
- b) sia sostituito nel servizio da persone non in possesso dei requisiti previsti e/o che non siano suoi collaboratori familiari o dipendenti;
- c) non assicuri il servizio o lo interrompa senza giustificato motivo;
- d) non applichi le tariffe di servizio concordate;
- e) non mantenga l'autoveicolo nel dovuto stato di conservazione e decoro.

3. L'autorizzazione viene revocata dal Responsabile del competente servizio comunale qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato già irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempiente ricompreso tra quelli indicati al comma 2 del presente articolo.

4. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro 30 giorni dall'accertamento del comportamento inadempiente, con termine di 10 giorni dal ricevimento



della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Il Responsabile del competente servizio si pronuncia in via definitiva entro i successivi 30 giorni con notifica all'interessato.

È dichiarata la decadenza della titolarità del servizio di noleggio nei casi in cui il titolare non provveda:

- a) entro il termine stabilito, alla presentazione dei documenti richiesti al momento dell'attribuzione del titolo autorizzatorio;
- b) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 8 del presente regolamento;
- c) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15 del presente regolamento;
- d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- e) mancato rispetto, da parte degli eredi, dei termini previsti, per il sub-ingresso o per la cessione dell'attività, come prescritto nell'art. 18 del presente regolamento, in caso di morte del titolare del servizio;
- f) alienazione o cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- g) interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, anche non continuativi, nell'arco di un anno, accertato tramite gli organi preposti al controllo, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati;
- i) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia al titolo autorizzatorio da parte del titolare;
- j) per fallimento del titolare dell'autorizzazione;

5. La decadenza e la revoca sono comunicate all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

6. L'inosservanza delle norme relative al Foglio di Servizio Elettronico e all'iscrizione al RENT comporta le sanzioni amministrative previste dall'art. 85 del Codice della Strada e può costituire causa di sospensione dell'autorizzazione nei casi di recidiva.

7. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento, che non costituiscano già violazione della L. n. 21/1992 e del Codice della Strada D.Lgs. 285/92, è sanzionata ai sensi dell'art.7bis, D.Lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro e pagamento in misura ridotta pari a 50 euro. La misura della sanzione da applicarsi al caso concreto è da correlarsi alla gravità della violazione, ai sensi della L. n. 689/1981. La Giunta



comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

8. Le violazioni al presente regolamento sono distinte in Lievi, Gravi e Gravissime:

a) Violazioni Lievi

- Decoro e Pulizia: Mancata cura del veicolo o abbigliamento non consono.
- Comportamento: Fumo o consumo di cibo durante la corsa.
- Comunicazioni: Ritardo nel comunicare cambi di residenza o domicilio del titolare oltre i 10 giorni.

Sanzione amministrativa: da 50 € a 150 €. Sospensione autorizzazione: non prevista.

b) Violazioni Gravi

- Documentazione digitale (FDSE): Mancata o incompleta compilazione del Foglio di Servizio Elettronico prima dell'inizio del servizio.
- Tariffe: Applicazione di tariffe diverse da quelle pattuite o rifiuto di accettare pagamenti elettronici.
- Contrassegni: Mancata esposizione dei segni distintivi (scritte "Noleggio", targa NCC, stemma comunale).
- Sostituzione Guida: Ricorso a sostituti alla guida senza previa comunicazione o privi di requisiti.

Sanzione amministrativa: da 150 € a 500 €. Sospensione autorizzazione: da 5 a 15 giorni.

c) Violazioni Gravissime

- Stazionamento abusivo: Sosta in attesa di clienti su suolo pubblico o in aree destinate ai Taxi.
- Mancato Rientro: Violazione dell'obbligo di rientro in rimessa (fatta salva la deroga per pluralità di prenotazioni registrate).
- Interruzione Servizio: Interruzione ingiustificata del servizio pubblico senza comunicazione al Comune.
- Requisiti RENT: Mancata iscrizione o mancato aggiornamento dei dati nel Registro Elettronico Nazionale.

Sanzione amministrativa: da 500 € a 1.000 €. Sospensione autorizzazione: da 30 a 90 giorni con possibilità di revoca nei casi di recidiva.



## Art. 33 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 21/1992, nonché le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

## Art. 34 – Norme finali ed entrata in vigore del Regolamento

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune trasmette all'Assessorato regionale dei trasporti l'elenco delle titolarità autorizzate ed effettivamente in esercizio nonché gli altri dati ritenuti necessari per il monitoraggio dei servizi non di linea, secondo lo schema inoltrato dal Servizio regionale competente, che indica in termini percentuali i servizi erogati sul territorio in cui è rilasciata la licenza, anche ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni e della determinazione dell'indice di contingentamento di cui al precedente art.7.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale e settoriale vigente.